



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 96 del reg.	Oggetto: RECUPERO DIFFERENZE DEI SOVRACANONI BIM NERA-VELINO DOVUTI AL COMUNE DI CARSOLI PER LE ANNUALITA' DAL 2016 AL 2022, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 137, DELLA LEGGE N. 228-2012- APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE CON ENEL PRODUZIONE SPA
Data 14/07/2023	

L'anno duemilaventitre, il giorno 14 del mese di LUGLIO alle ore 12:45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Lugini	Gianpaolo	Vice Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Assessore	X	
Callipo	Salvatore	Assessore		X
Muzi	Lorenza	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Cerasoli

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "RECUPERO DIFFERENZE DEI SOVRACANONI BIM NERA-VELINO DOVUTI AL COMUNE DI CARSOLI PER LE ANNUALITA' DAL 2016 AL 2022, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 137, DELLA LEGGE N. 228-2012- APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE CON ENEL PRODUZIONE SPA";

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
Con voto unanime,


DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Medaglia d'argento al valore civile
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081- Fax: 0863-995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RECUPERO DIFFERENZE DEI SOVRACANONI BIM NERA-VELINO DOVUTI AL COMUNE DI CARSOLI PER LE ANNUALITA' DAL 2016 AL 2022, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 137, DELLA LEGGE N. 228-2012-
APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE CON ENEL PRODUZIONE SPA

IL PROPONENTE

Premesso che:

- il Comune di Carsoli è compreso, ai sensi della legge 959 del 27.12.1953, nella perimetrazione del c.d. Bacino Imbrifero Montano dei fiumi Nera - Velino, denominato BIM Nera-Velino;
- in base all' art. 1 della Legge 959/1953, il concessionario-gestore di un impianto idroelettrico è soggetto a tassazione per lo sfruttamento di acque pubbliche con lo scopo di produzione di energia elettrica, ragion per cui è tenuto a corrispondere agli enti pubblici locali i cc.dd. canoni idrici e tra i detti canoni idrici figura il Sovracanone BIM dovuto dai gestori di impianti con potenza nominale media superiore a 220 Kw;
- Enel Produzione SpA (già ENEL Hydro Appennino Centrale S.r.l., già ERG Hydro S.r.l.), all'interno del BIM Nera-Velino, è titolare di diverse concessioni idroelettriche soggette al pagamento del sovracanone BIM previsto dall' art.1 della L. 959/1953 a far data dal 1 dicembre 2015;

Richiamata la determinazione dei Servizi Finanziari n. 1 del 14.01.2020 con la quale si procedeva ad affidare alla società "Centro Dati Di Stasio e De Martinis srl P.I. 02350490716 le attività di verifica della regolarità delle somme riversate dai concessionari di derivazioni di acqua ad uso idroelettrico al fine di conseguire eventuali recuperi di crediti per le annualità non ancora prescritte fino al 31.12.2020, inclusa la gestione dell'eventuale contenzioso legale che dovesse insorgere nel corso delle predette attività di recupero;

Preso atto che:

- l'attività di accertamento svolta dal Comune di Carsoli ha rilevato che i sovracanoni versati in via pregressa dalla predetta Società (e prima di essa dalla sua dante causa), risultano calcolati non tenendo conto dell'entrata in vigore, il 1 gennaio 2013, della Legge 228/2012, che all'art. 1, comma 137 stabilisce: " [...] i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato";
- è stato accertato in particolare che i versamenti finora effettuati da Enel Produzione spa, in continuità con il precedente concessionario, non considerano la portata applicativa della su riportata norma, limitandosi a tener conto, ai fini del calcolo dell'imposta, di un elenco incompleto delle centrali tassabili, il quale, alla luce della ridetta novella di cui all'art. 1 comma 137 legge di stabilità 2013, non contemplava impianti le cui opere di presa ricadono in tutto o in parte nel territorio del BIM Nera-Velino;

- per tale ragione, il Comune ha proceduto alla ricognizione di tutti gli impianti - opere di presa - annoverabili tra quelli assoggettabili a tassazione e ha ricalcolato le potenze nominali complessive emettendo la nota di accertamento prot. n. 0007106 del 29 settembre 2021;
- avverso detti provvedimenti Enel Produzione Spa (già Erg Hydro srl), proponeva impugnativa dinanzi al Tribunale Amministrativo delle Acque Pubbliche di Roma, iscritto al n. 7553/2021, attualmente pendente;
- nelle more del giudizio, la Società ha manifestato interesse rispetto all'ipotesi di un'intesa conciliativa delle reciproche pretese in ottica di transigere stragiudizialmente l'insorta lite manifestando la disponibilità a riconoscere al Comune una somma pari al 50% della somma accertata quale differenza dovuta per sovracanon BIM da Enel Produzione per tutto il periodo dal 2016 al 2020 pur non riconoscendo, nel merito, la fondatezza della pretesa di pagamento, sia in punto tecnico che sul piano del diritto;
- inoltre la Società si è dichiarata disponibile a definire alle stesse condizioni anche le annualità 2021 e 2022;

Valutata la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'ammissibilità di una transazione;

Preso atto che:

- le parti con la transazione, attraverso reciproche concessioni, fanno cessare una lite giudiziaria già cominciata, come il caso in esame, oppure la prevengono prima che nasca;
- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità, convenienza, correttezza e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;
- la transazione produce tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato;

Precisato che la definizione transattiva del contenzioso avviene al solo fine di evitare l'alea ed i rischi economici di lite;

Visto il parere del legale che rappresenta nel giudizio il comune di Carsoli, avv. Elisa De Maso, che allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui si esprime parere favorevole rispetto all'ipotesi della transazione precisando che le questioni controverse risultano diverse e complesse sotto l'aspetto propriamente interpretativo ed applicativo della normativa in materia, ragion per cui, in caso di esito del giudizio favorevole al Comune, si prospetta verosimile un'impugnativa in seconda istanza da parte della Società, con conseguente esasperazione di tempi e costi di giustizia, laddove una eventuale pronuncia sfavorevole al Comune, sia pure di parziale soccombenza comporterebbe il rischio di una condanna alle spese;

Visto l'allegato schema di transazione predisposto dalle parti e tra di loro condiviso, nella forma della proposta/accettazione;

Ritenuto conveniente per l'Ente di accettare la proposta transattiva, per le ragioni dettagliatamente riportate nel suddetto parere;

Preso atto che l'Organo di revisione, esaminata la proposta in oggetto, ha ritenuto non necessario dover esprimere il proprio parere in presenza di specifico parere legale

PROPRONE DI DELIBERARE

Di accogliere la seguente proposta di transazione relativa al recupero, nei confronti della società Enel Produzione spa, delle differenze dei sovracanonici BIM Nera-Velino dovuti al comune di Carsoli, ai sensi dell'art. 1, comma 137, della legge n. 228-2012, per le annualità dal 2016 al 2022:

- *in relazione all'importo richiesto dal Comune di Carsoli a titolo di sovracanonici BIM dovuti per gli anni dal 2016 al 2020, è convenuto il pagamento da parte di ENEL PRODUZIONE SPA della somma forfettaria ed omnicomprendente di € 145.000,00 (euro centoquarantacinquemila/00), pari ad oltre il 50% dell'importo richiesto dal Comune di Carsoli a titolo di sovracanonico BIM per le suddette annualità, come da richiesta di pagamento prot. n. 007106 del 29 settembre 2021 (€264.988,34);*
- *è convenuto il pagamento da parte di ENEL PRODUZIONE SPA delle competenze legali dovute all'Avv. Elisa De Maso, difensore del Comune di Carsoli, per l'attività di assistenza e difesa prestata nel pendente contenzioso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma (r.g.n. 7553/2021), in misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre gli accessori di legge, da intendersi quale compenso a saldo per tutta l'attività prestata nel predetto giudizio e rispetto alla presente transazione, per cui l'Avv. Elisa De Maso si dichiara pienamente soddisfatta dal predetto pagamento e null'altro ha da pretendere a qualunque titolo da ENEL a titolo di competenze professionali;*
- *in considerazione della prossimità dell'attività di recupero delle differenze di sovracanonici BIM, anche per le annualità 2021-2022, è convenuto il pagamento da parte di ENEL PRODUZIONE SPA della somma complessiva di € 57.291,00 (ovvero €57.290,80 arrotondati per eccesso) corrispondente al 50% delle somme ancora dovute per le predette annualità in forza dei criteri di accertamento già adottati dal Comune.*
- *Con decorrenza dall'esercizio 2023 Enel Produzione SPA si impegna a pagare i sovracanonici nella misura pari al 100% dell'importo dovuto, applicando la percentuale di ripartizione sulla base imponibile determinata facendo riferimento alle centrali idroelettriche riportate in premesse e alle relative potenze nominali, su un totale di Kw.249.332 e su tale dato verrà applicata la tariffa ministeriale e la percentuale di ripartizione spettante al comune di Carsoli.
Per il 2023 l'importo totale spettante sarà pari a $(249.332 * 31,94 * 1,02\%)$ Euro 81.229,30 calcolato in base alla vigente tariffa*

Di approvare l'allegato schema di transazione con la società Enel Produzione S.p.A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare mandato al Sindaco in ordine alla sottoscrizione della proposta transattiva.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n° 267/2000, stante l'esigenza di trasmettere tempestivamente la documentazione alla società per il conseguente perfezionamento della procedura.

L'assessore al bilancio
Geom. GIANPAOLO IUGINI

Pareri art. 49 T.U.

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

SCHEMA DI TRANSAZIONE

tra

Comune di Carsoli, c.f./p. iva 00217280668, con sede legale in Carsoli alla Piazza della Libertà n.1, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro-tempore*, AVV. Velia Nazzarro, nata ad Avezzano in data 29.03.1972 (C.F.:NZZVLE72C69A515T), abilitata alla sottoscrizione del presente atto giusta autorizzazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa De Maso, c.f. DMSLSE78A44D643W nel giudizio recante n. 7553/2021 r.g. pendente dinanzi al TRAP Roma c/o la Corte d'Appello di Roma,

(in seguito, anche "*il Comune*")

e

Enel Produzione S.p.A. (già ENEL Hydro Appennino Centrale S.r.l. (già ERG Hydro S.r.l.), Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125 - Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 05617841001 - R.E.A. 904803 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 1.800.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel S.p.A., in persona del procuratore e legale rappresentante Ing. Giovanni Topo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Germana Cassar (C.F.: CSSGMN66S64F952A), Mattia Malinverni (C.F.: MLNMTT81C04F205V) e Alessandro Boso Caretta (C.F.: BSCLSN69R06H501W), nel giudizio recante n. 7553/2021 r.g. pendente dinanzi al TRAP Roma c/o la Corte d'Appello di Roma (in seguito, anche "*ENEL*" e congiuntamente le "*Parti*")

Premettono

- La società Enel Produzione S.p.A. (già ENEL Hydro Appennino Centrale S.r.l. (già ERG Hydro S.r.l.) si occupa di produzione e vendita di energia da fonte idroelettrica e detiene centrali ricadenti nel Bacino Imbrifero Montano denominato Nera-Velino costituito in applicazione della Legge 27 dicembre 1953, n. 959 e del Decreto Ministeriale del 14 dicembre 1954 e, poi, modificato nel suo perimetro con D.M. del 8 luglio 1974 e del 14 dicembre 1974;
- alcune delle opere di presa e degli immobili delle centrali idroelettriche nella disponibilità di ENEL, ricadono all'interno del Bacino Imbrifero Montano (BIM) del fiume Nera-Velino;
- con il D.M. n. 1304 del 12 ottobre 1982, sono state determinate tra i comuni facenti parte del BIM, fra cui il Comune di Carsoli (1,02%), le percentuali di ripartizione del gettito dei sovracani BIM relativi agli impianti idroelettrici aventi le opere di presa, in tutto o in parte, in tale bacino, come segue:

Concessione	POT. NOMINALE DA CONCESSIONE [kW]
Sigillo	3.120
Cotilia	16.063
Canetra	3.042

Peschiera	1.814
Pompaggio Salto	966
Preci	8.136
Triponzo	5.177
P. Sargano	1.926
Galleto Medio Nera	34.946
Galleto Velino	89.519
Galleto Pennarossa	3.445
Cervino	535
Sersimone	702
M. Argento	37.950
Narni	21.511
Nera Montoro + Recentino	18.096
N. Montoro Stifone	2.161
Ponte Sargano 223 kW	223

Per un totale di 249.332 kW

- Il Comune di Carsoli, ricadente nel Bacino Imbrifero Montano “Nera-Velino”, ha posto in essere, per l’ambito territoriale di propria competenza, un’attività di accertamento nei confronti di Enel Produzione S.p.A. (già ENEL Hydro Appennino Centrale S.r.l.già ERG Hydro S.r.l.), ai fini del recupero di maggiori sovraccanoni BIM relativamente alle annualità dal 2016 al 2020, mediante invio all’indirizzo della detta società di nota prot. n. 0007106 del 29 settembre 2021 inviata in pari data, recante quale oggetto “RICHIESTA PAGAMENTO DIFFERENZA SOVRACCANONI BIM BACINO IMBRIFERO MONTANO NERA-VELINO, ANNI DAL 2016 AL 2020”.
- Avverso il suddetto avviso, ENEL proponeva impugnativa dinanzi al competente TRAP di Roma, evocando in giudizio l’ente accertatore, da cui il procedimento contenzioso recante numero 7553/2021 r.g, Giudice dott. Staglianò Giuseppe.

➤ Nelle more del suddetto giudizio, rinviato all'udienza del 20.06.2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma cpc, sono intercorse interlocuzioni tra il Comune di Carsoli ed ENEL onde valutare l'opportunità di una definizione bonaria e stragiudiziale della insorta lite.

TANTO PREMESSO

Tra le sottoscritte Parti si stipula e si conviene quanto di seguito:

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce il punto primo.

2. In relazione all'importo richiesto dal Comune di Carsoli a titolo di sovracanon BIM dovuti per gli anni dal 2016 al 2020, le Parti concordano e convengono in sede transattiva il pagamento da parte di ENEL della somma forfettaria ed omnicomprensiva di € 145.000,00 (euro centoquarantacinquemila/00), pari ad oltre il 50% dell'importo richiesto dal Comune di Carsoli a titolo di sovracanone BIM per le suddette annualità, come da richiesta di pagamento prot. n 007106 del 29 settembre 2021 (€264.988,34) oltre spese.

Il pagamento della suddetta somma da parte di ENEL si intenderà corrisposto a saldo e stralcio nonché in compensazione di ogni, anche ulteriore e diverso, credito vantato e/o preteso dal Comune di Carsoli a titolo di sovracanone BIM, per le annualità dal 2016 a tutto il 2020, e, conseguentemente, a transazione, definizione e cessazione della materia del contendere del pendente contenzioso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma (r.g.n.7553/2021), avente ad oggetto l'impugnazione della suddetta richiesta di pagamento prot. n 007106 del 29 settembre 2021;

3. Oltre al pagamento dell'importo di cui al superiore punto 2, le Parti convengono il pagamento da parte di ENEL delle competenze legali dovute all'Avv. Elisa De Maso, difensore del Comune di Carsoli, per l'attività di assistenza e difesa prestata nel pendente contenzioso innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma (r.g.n. 7553/2021), in misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre gli accessori di legge, da intendersi quale compenso a saldo per tutta l'attività prestata nel predetto giudizio e rispetto alla presente transazione, per cui l'Avv. Elisa De Maso si dichiara pienamente soddisfatta dal predetto pagamento e null'altro ha da pretendere a qualunque titolo da ENEL a titolo di competenze professionali per tutto quanto contemplato nella presente scrittura.

4. In considerazione della prossimità dell'attività di recupero delle differenze di sovracanon BIM, anche per le annualità 2021-2022, ed in occasione della presente transazione, Enel propone al Comune di Carsoli, che sottoscrivendo la presente accetta, il pagamento a saldo e stralcio e a titolo transattivo, considerato il rischio di potenziale contenzioso anche relativamente alle predette annualità (2021-2022), la somma complessiva di € 57.291,00 (ovvero €57.290,80 arrotondati per eccesso) corrispondente al 50% delle somme ancora dovute per le predette annualità in forza dei criteri di accertamento già adottati dal Comune, ovvero:

-anno 2021 differenza accertata € 56.097,85 (50% Euro 28.048,93)

-anno 2022 differenza accertata € 58.483,75 (50% Euro 29.241,88).

Inoltre, dal 2023 e per il futuro Enel Produzione spa si impegna a pagare i sovracanon nella misura pari al 100% dell'importo dovuto, applicando la percentuale di ripartizione sulla base imponibile determinata facendo riferimento alle centrali idroelettriche riportate in premesse e alle relative potenze nominali, su un totale di Kw.249.332. Su tale dato verrà applicata la tariffa

ministeriale e la percentuale di ripartizione spettante al comune di Carsoli. L'importo totale dei versamenti per il 2023 sarà pari a $(249.332 * 31,94 * 1,02\%)$ Euro 81.229,37.

5. Una volta ottenuta l'autorizzazione della Giunta Municipale del Comune di Carsoli a sottoscrivere il presente accordo, sia con riferimento alla definizione del giudizio n. 7553/2021 r.g. TRAP relativo alle annualità dal 2016 al 2020, sia con riferimento alla definizione delle annualità 2021-2022, tali ultime non ancora oggetto di contenzioso ma a rischio contenzioso, l'Avv. Elisa De Maso provvederà a comunicare formalmente la deliberazione ai difensori costituiti di ENEL onde procedere alla immediata sottoscrizione del presente accordo;

6. Successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano a dichiarare la cessata materia del contendere nel giudizio 7553/2021 r.g., a spese compensate tra le parti, in occasione della prima udienza utile fissata dal Giudice; per quanto alle annualità 2021 e 2022 il comune di Carsoli si impegna a non emettere alcun atto di accertamento per differenze di sovracanon BIM, ritenendosi pienamente soddisfatto dal pagamento di cui al superiore punto 4).

Con la sottoscrizione del presente accordo, il Comune di Carsoli, dichiara di non avere più alcunché da pretendere nei confronti di ENEL, ad alcun titolo, in relazione ai Sovracanon BIM per l'intero periodo 2016-2022.

7. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, ENEL provvederà ad effettuare due separati bonifici:

-1) in favore del Comune di Carsoli pagherà l'importo complessivo di € 202.291,00 (Euro duecentoduemiladuecentonovantuno/00), di cui € 145.000 a definizione del contenzioso recante n. 7553/2021 r.g. Trap per gli anni dal 2016 al 2020, ed € 57.291,00 a definizione, a saldo, stralcio e transazione, della posizione debitoria di ENEL rispetto ai sovracanon BIM dovuti per il biennio 2021/2022, su conto corrente intestato al Comune di Carsoli e avente codice **IBAN IT 10 L 05387 40510 000000095632**.

al-2) in favore dell'Avv. Elisa De Maso pagherà l'importo lordo complessivo di € 5.000,00 (cinquemila,00 oltre spese 15% e cassa avvocati al 4%), su conto corrente avente codice **IBAN IT 41 A 03069 78443 1 00000000 962**, cui seguirà emissione di regolare fattura.

8. Il presente Accordo, redatto in forma di corrispondenza commerciale, sarà registrato solo in caso d'uso a richiesta delle Parti, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte interessata alla registrazione. Esso può essere sottoscritto anche a mezzo di firma digitale dalle Parti, ognuna delle quali invierà all'altra, tramite Posta Elettronica Certificata o tramite raccomandata a/r, l'originale firmato.

9. Il Gruppo Enel, di cui Enel Produzione fa parte, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, si riferisce ai principi contenuti nel proprio codice etico, nel piano di tolleranza zero contro la Corruzione (piano TZC) e nel Modello organizzativo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001, consultabili presso l'indirizzo <http://www.enel.com>. Il Comune si conforma a principi equivalenti nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti.

10. I dati personali acquisiti reciprocamente nell'ambito del presente Accordo saranno trattati dalle Parti in osservanza a quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Codice Privacy così come aggiornato dal D. Lgs 10/08/2018 n. 101.

11 Il presente accordo viene firmato, oltre che dal Sindaco del Comune di Carsoli, dal legale rappresentante di Enel Produzione Spa, dai difensori e procuratori delle parti avv.ti Germana Cassar, Mattia Malinverni e Alessandro Boso Caretta per Enel Produzione spa e avv. Elisa De Maso per il Comune di Carsoli, per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale.

Si allegano:

-Atto di G.M. autorizzativo della sottoscrizione del presente accordo

Lucera/Milano_____

IL SINDACO DI CARSOLI

L'AVVOCATO

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Avv.to Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 6009 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 19.07.2023

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
